COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE MARIA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatore DI GRAZIA; GOMBI ed altri; ZANIBELLI ed altri; DE MARIA; GAGLIARDI ed altri: Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici (*Già approvata in un testo unificato, dalla XIV Commissione permanente della Camera e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1802, 977, 1567, 1715, 1815-*B*) 385

PRESIDENTE 385, 387, 388, 389

BEMPORAD, *Relatore* 386, 387

CATTANEO PETRINI GIANNINA 387

PASQUALICCHIO. 388

SPINELLI 388

USVARDI 388

CAPUA 388

BARBERI 388

GOMBI 388, 389

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 389

La seduta comincia alle 11,15.

BARTOLE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Di Grazia; dei deputati Gombi ed altri; Zanibelli ed altri; De Maria; Gagliardi ed altri: Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici (Già approvata in un testo modificato dalla XIV Commissione permanente della Camera e modificato dalla XI Commissione permanente del Senato (1802-977, 1567, 1715, 1815-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Di Grazia; dei deputati Gombi, Scarpa, Abenante, Diaz Laura, Alboni, Giachini; Zanibelli, Marotta Vincenzo; De Maria; Gagliardi, Bologna, Mattarelli, Fornale, Cavallari Nerino, Sinesio: Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici.

Come gli onorevoli colleghi certamente ricorderanno, il provvedimento, risultante dalla unificazione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Di Grazia (approvata dalla Commissione Sanità del Senato nella seduta del 2 ottobre 1964) con le proposte di legge di iniziativa dei deputati Gombi ed altri, Zanibelli e Marotta Vincenzo, De Maria, Gagliardi ed altri, fu approvato dalla nostra

Commissione nella seduta dell'11 febbraio 1965.

La competente Commissione del Senato lo ha modificato nella seduta del 31 marzo 1965 ed ha ripristinato il testo già approvato nella seduta del 28 ottobre 1964, inserendo anche un altro articolo.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Bemporad.

BEMPORAD, *Relatore*. Come ha già detto l'onorevole Presidente e come risulta dal testo a raffronto, il Senato ha riconfermato il testo della proposta Di Grazia, limitatamente all'articolo 1. All'articolo 2, ha, invece prospettato, come anche noi avevamo fatto, seppure in altra forma, la possibilità di ammettere ai corsi normali delle scuole per infermiere ed infermieri generici tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, e ciò indipendentemente dal limite massimo di età.

In sostanza i colleghi del Senato hanno ritenuto di dover aumentare a 45 anni il limite di età massima richiesto per l'ammissione alle scuole; tale aumento si riferisce sia a chi presta servizio alle dipendenze di un ente sanitario, pubblico o privato riconosciuto dallo Stato, sia a chi esercita l'arte infermieristica al di fuori di ogni ente o istituto.

Questa elevazione del limite massimo di età è limitata però ad un quinquennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Ora, anche dai resoconti dei dibattiti svoltisi al Senato, risulta chiaramente, a mio avviso, che, in quella sede, ci si è preoccupati in maniera preminente, se non esclusiva, di eliminare l'abusivismo, ovunque esso si verifichi. Tale obiettivo si può conseguire soltanto fornendo tutti coloro che esercitano l'arte ausiliaria infermieristica di quel titolo valido di cui sono al momento privi.

Tuttavia, la proposta del Senato non tiene conto della realtà della vita ospedaliera. Chiunque conosce la vita degli ospedali sa bene che normalmente si possono assumere, e si assumono, persone di età superiore ai 30 anni. Di regola, il limite di età massimo per gli enti pubblici è fissato a trent'anni; ma è normale che si assuma personale anche oltre i trentacinque anni, grazie alle previste maggiorazioni di legge (due anni per i coniugati, cinque anni per i combattenti, ecc.). Pertanto, è possibile assumere personale che abbia superato i trentacinque anni, ma non è possibile qualificarlo, anche se trattasi di personale che ha dimostrato buona attitudine a svolgere un lavoro qualificato.

D'altra parte è stato sostenuto – anche qui, nel corso della precedente discussione – che coloro che hanno superato i trenta anni non sono più idonei, come norma di carattere generale, ad acquisire una qualificazione. Tuttavia basta conoscere i dipendenti ospedalieri in questione per rendersi conto che, anche se hanno superato il limite di trenta anni (limite che potrebbe essere portato, nella proposta di legge, non più a 45, ma a 40 anni), essi sono perfettamente in grado di apprendere l'arte infermieristica. Mi pare che, fra l'altro, l'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, contenga già talune deroghe per alcune categorie benemerite, che però non hanno specializzazioni ospedaliere. È il caso della deroga fino a quaranta anni prevista per le vedove e gli orfani di guerra. Non ho nulla in contrario all'esistenza di tali deroghe nei confronti delle vedove e degli orfani di guerra, ma non capisco perché il personale che possiede pratica specifica negli ospedali non possa ricevere un trattamento analogo.

Non è possibile accettare questo vero e proprio blocco della possibilità di qualificare persone che sono state assunte in servizio in modo legittimo e che hanno la capacità di potersi qualificare. Parlo non soltanto nell'interesse del personale stesso, ma dell'assistenza ai malati e del buon funzionamento degli ospedali.

Io non so se gli onorevoli colleghi intendono ribadire pienamente il testo già approvato da questa Commissione all'unanimità; a mio avviso, quel testo è certamente ancora valido. Tuttavia, per non continuare a ritardare l'approvazione definitiva della legge, rinviando il provvedimento dall'uno all'altro ramo del Parlamento, mi sono permesso di elaborare un nuovo testo, che rappresenta una specie di compromesso. L'articolo 1 di tale nuovo testo aggiunge un comma all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, in modo da elevare permanentemente a 40 anni il limite di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici per i dipendenti di un ospedale che abbiano già svolto mansioni di infermiere per almeno tre anni. Pertanto l'articolo 1 del nuovo testo sarebbe così formulato:

« L'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione alle scuole gli aspiranti debbono essere forniti almeno della licenza elementare, aver compiuto i 18 anni e non superato il 30° anno di età, e presentare

alla direzione della scuola la domanda con la documentazione secondo le modalità che verranno determinate dal Ministero della sanità.

Per i candidati sottufficiali delle forze armate il limite massimo di età è elevato ad anni 50.

Per le vedove dei militari e civili caduti in guerra, delle vittime del lavoro e per gli orfani di guerra, il limite massimo di età è elevato a quarant'anni.

Per i dipendenti di un Ente sanitario pubblico, che abbiano compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermiere per almeno tre anni, il limite massimo di età è elevato a quarant'anni ».

In sostanza, rispetto all'articolo 6 della legge n. 1046, l'articolo 1 del nuovo testo elaborato aggiunge una nuova categoria di persone, per le quali il limite massimo di età è elevato da 30 a 40 anni: i dipendenti di un ente sanitario pubblico. Ho preferito escludere gli enti sanitari privati riconosciuti dallo Stato, in modo che la garanzia che questo personale sia in servizio presso un ospedale sarà più completa. Devo aggiungere che, rispetto all'articolo 1 del testo già approvato dalla Camera, il nuovo abbassa da 45 a 40 il limite massimo di età. Risulta, altresì, eliminato il secondo comma relativo alla esenzione dalla frequenza del tirocinio pratico. In verità sono convinto che, trattandosi di personale che è in servizio da almeno 3 anni, di tirocinio ne ha fatto in misura più che sufficiente.

A mio avviso, la norma introdotta con il secondo comma del vecchio articolo 1 è pleonastica.

L'esenzione dal tirocinio pratico, infatti, già opera automaticamente, in forza di quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, che dispone testualmente: « La durata dei corsi è di un anno. L'insegnamento comprende lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, nonché un tirocinio da effettuarsi per la durata di non più di sette ore giornaliere presso le corsie, nelle quali l'assistenza immediata agli infermi sia assicurata a norma dell'articolo 5 ». È evidente, pertanto, che le Amministrazioni ospedaliere non potranno richiedere la frequenza di un ulteriore tirocinio pratico a quei dipendenti ospedalieri, che già prestano servizio, per setto-otto ore al giorno, nelle corsie e praticano l'assistenza diretta ed immediata al malato. È chiaro che il disposto di cui al primo comma del citato articolo 7 è pienamente soddisfatto da coloro che sono alle dipendenze di un ospedale e che già esercitano le mansioni di infermieri.

Per il resto mi sembra che si potranno accogliere i due articoli del testo approvato dal Senato, considerandoli, però, come vere e proprie norme transitorie.

Io penso che per raggiungere un'intesa con l'altro ramo del Parlamento dovremo rinunciare anche ai corsi accelerati; non credo che sia giusto imporre al personale ospedaliero un altro sacrificio, costringendolo a seguire i corsi ordinari di un anno, mentre sappiamo che la loro lunga esperienza potrebbe giustificare benissimo un corso di minore durata. Ma, ripeto, si deve pur raggiungere un accordo con il Senato, e, ritengo che al personale interessi soprattutto di potersi qualificare senza essere bloccato dal limite di età dei 30 anni; il sacrificio di fare 7 o 8 mesi di corso, invece di 4, sarà affrontato con la consapevolezza di poter ottenere la sospirata qualificazione.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno ascoltato, il relatore Bemporad propone di accettare il testo modificato dal Senato, con l'aggiunta però di un articolo che pone delle norme di carattere permanente. Tale articolo si sostituirebbe all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, stabilendo, altresì, che coloro che da almeno tre anni prestano servizio in un ospedale possono accedere ai corsi fino a che non abbiano compiuto i 40 anni, operando una deroga al limite massimo di età, già riconosciuta ad altre categorie, quali i sottufficiali delle forze armate, le vedove e gli orfani di guerra.

Ora io vorrei sentire brevemente il parere dei colleghi della Commissione, senza arrivare oggi all'approvazione della proposta dell'onorevole Bemporad, che, peraltro, mi sembra si potrebbe accettare. Una volta sentito il parere della Commissione, mi riservo di prendere contatti con i membri dell'altro ramo del Parlamento, onde poter con loro giungere, in via preventiva, ad un accordo, in modo da evitare ulteriori rinvii dell'approvazione definitiva del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dal Senato.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Io concordo con il testo proposto dall'onorevole Bemporad. Tuttavia mi preme far rilevare che con il nuovo testo si impone un ulteriore sacrificio a coloro che sono in servizio presso enti privati riconosciuti dallo Stato, i quali si vedranno costretti ad abbandonare temporaneamente il servizio per poter partecipare ai corsi ordinari.

PASQUALICCHIO. Io sono d'accordo col collega Bemporad nel definire transitorie le norme di cui agli articoli 1 e 2 del testo varato dal Senato. Desidero però osservare che in queste che vogliamo definire norme transitorie, non si può introdurre un concorso ordinario; occorre, a mio avviso, specificare chiaramente che si tratta di un corso ristretto ad un determinato periodo di tempo.

Non credo che sia opportuno mantenere la dizione dell'articolo 2, in cui si parla di corso ordinario. Bisognerebbe parlare di corsi accelerati, in rapporto a questa transitorietà, che non vadano oltre i cinque mesi. Se i beneficiari delle norme approvate dal Senato debbono prtecipare ad un corso ordinario, allora si ritorna alla disposizione dell'articolo 1 del testo Bemporad. C'è, evidente, una contraddizione. Per cui io ripristinerei senz'altro la formulazione dei corsi accelerati, proprio per quei dipendenti ospedalieri che hanno già, di fatto, una certa qualificazione.

PRESIDENTE. Lei sta sostenendo la tesi della utilità del corso accelerato, cioè la tesi condivisa dalla nostra Commissione nel corso del precedente esame dedicato al provvedimento. Ma sappiamo, che il Senato non è affatto concorde su questo punto.

PASQUALICCHIO. Ciò malgrado, io ribadisco l'opportunità di sostenere i corsi accelerati.

SPINELLI. Mi dichiaro favorevole all'accoglimento dell'impostazione del relatore, per le ragioni che egli ha esposto e che io ritengo validissime.

Ho già avuto modo di esprimere la mia opinione circa l'obbligo della frequenza del tirocinio pratico per tutti, considerando che i più anziani, avendo già conseguito una certa esperienza per il servizio prestato negli ospedali, potevano anche essere di guida. Tuttavia, per sanare la situazione, concordo sulla necessità di approvare il progetto di legge trasmesso dal Senato, con le minori variazioni possibili. Credo, infatti, che le modifiche suggerite dall'onorevole Bemporad consentiranno al Senato di approvare definitivamente la proposta di legge in esame, senza ulteriori rinvii.

Concordo, altresì, con il Presidente sulla necessità che egli si incontri con il Presidente della competente Commissione del Senato, in modo da essere sicuri che, dopo la nostra approvazione, intervenga anche quella del Senato. Bisogna, a mio avviso, instaurare un nuovo sistema di lavoro, per evitare che simili lungaggini si ripetano, declassando, in definitiva, l'intero operato delle due Commissioni parlamentari.

USVARDI. Concordo con le proposte avanzate dall'onorevole Bemporad. Credo anch'io che dobbiamo ricercare un terreno d'incontro con i colleghi del Senato. Abbiamo notato, infatti, che l'ostacolo maggiore è rappresentato dai corsi accelerati.

Ottenendo dai membri dell'altro ramo del Parlamento l'adesione sul testo Bemporad, credo che potremmo riaffermare il principio di sanatoria per quel che riguarda l'età, che è ciò che maggiormente interessa lo spirito della legge.

CAPUA. Concordo pienamente con il nuovo testo proposto dal relatore.

BARBERI. Sono favorevole al testo elaborato dal collega Bemporad, anche se ho qualche perplessità circa la elevazione permanente del limite di età da trenta a quaranta anni. Non vale affermare che per le infermiere professionali il limite di età per l'ammissione alle scuole è di 35 anni. Di regola, il limite di età si abbassa quanto meno è elevato il livello delle prestazioni che si pretendono. Tuttavia su questo punto mi rimetto alla Commissione.

Sono invece decisamente contrario ai corsi accelerati. Un corso normale dura, al massimo, nove mesi. Non è opportuno ridurre tale periodo di tempo, in considerazione del fatto che esistono persone con la sola licenza elementare.

GOMBI. Ma con una discreta pratica precedente!

BARBERI. Io ho una vasta esperienza di vita ospedaliera. Perciò, onorevole Gombi, mi consenta di portarla in questa sede, riguardo alla presente proposta di legge, che attiene esclusivamente alla vita degli ospedali. Se vogliamo garantire la soddisfazione degli interessi degli ospedali, non dobbiamo riguardare il problema soltanto dal punto di vista del personale! Indubbiamente, si deve garantire il personale; e questo è stato fatto con gli articoli 2 e 3 del nuovo testo elaborato dal relatore. Io mi ritengo pago, dal momento che gli infermieri non saranno abbandonati, ma potranno qualificarsi, frequentando corsi normali.

Chiunque legga i resoconti del Senato, relativi alla prima ed alla seconda fase della discussione dedicata al provvedimento in esame, potrà rilevare che la Commissione, all'unanimità, si è dichiarata contraria ai corsi accelerati.

GOMBI. Mi dichiaro favorevole all'intento, espresso dal Presidente, di cercare un punto di incontro con il Senato. L'approvazione del

progetto di legge è vivamente sollecitata dagli interessati.

In linea di massima, anche il terreno di incontro offerto dal Relatore mi trova consenziente, benché ai miei occhi siano validissime le riserve da lui stesso espresse, soprattutto in ordine ai corsi accelerati.

Io tengo in gran conto l'esperienza ospedaliera dell'onorevole Barberi. Forse può essere unilaterale il nostro modo di vedere la questione dal punto di vista degli interessati, valutando le loro esigenze. Tuttavia, desidero far presente che la differenza esistente fra le categorie in questione è largamente superata dal fatto che gli interni agli ospedali hanno formato la propria esperienza non durante quattro o sette mesi, bensì per anni e anni.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vista la diversità di vedute esistente fra i due rami del Parlamento in questa materia, e tenendo conto della proposta fatta dal Presidente di prendere contatti con il Senato per studiare la possibilità di un accordo, io vorrei chiedere alla Commissione di permettere al Governo di non pronunciarsi.

In sostanza mi dichiaro pienamente favorevole alla iniziativa del Presidente e mi riservo di far conoscere il parere del Governo sul nuovo testo predisposto dal relatore onorevole Bemporad.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI